

(N. 2396)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMANO Domenico

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1958

Perequazione della misura del contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione di case in zone sismiche.

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409, contenente norme per la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a concedere ai proprietari, singoli e consorziati, un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riedificazione dei fabbricati anzidetti. Per altro, in forza del primo comma della stessa disposizione, « tale contributo è elevato rispettivamente al 5 per cento o al 4,35 per cento, quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima e di seconda categoria ». Questo più favorevole trattamento trova la sua ragione di essere — secondo quanto fu a suo tempo chiarito nella relazione illustrativa del provvedimento — nella circostanza che la costruzione di case in zone sismiche deve effettuarsi con l'osservanza di particolari cautele di natura tecnica, che ne elevano sensibilmente il costo, rispetto alle costruzioni comuni

di tipo similare, sicchè è sembrato giusto al legislatore premiare l'iniziativa dei costruttori con un maggiore contributo, onde compensare, almeno in parte, le più forti spese che per esse si richiedono.

Quasi contemporaneamente alla menzionata legge n. 409 venne emanata la legge 2 luglio 1949 n. 408, contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie il cui articolo 1, ricollegandosi alla concessione, da parte dello Stato, di contributo in annualità ad enti e società per la costruzione di case popolari, giusta quanto previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1175, sull'edilizia popolare ed economica, ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a corrispondere tali contributi in misura costante per 35 anni senza peraltro fissarne la misura, ma disponendo, a riguardo, che i contributi stessi dovessero commisurarsi ad una « percentuale della spesa riconosciuta ammissibile ». In concreto tale percentuale, viene generalmente determinata, dal Ministero dei lavori pubblici, nella stessa misura del 4 per cento fissata per la costruzione di edifici distrutti da eventi bellici in base al primo com-

ma dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409. Questo opportuno criterio equitativo non è stato, peraltro, esteso al contributo per le costruzioni da effettuarsi in Comuni situati in zone sismiche, relativamente alle quali non si è ritenuto di accordare la maggiorazione prevista quanto alla misura del contributo stesso, dell'articolo 1 della legge n. 409 del 1949, per la ricostruzione di edifici distrutti in conseguenza di eventi bellici, e ciò evidentemente, perchè analoga maggiorazione non è stata sancita dalla legge n. 408.

Si è così venuto a determinare una ingiusta sperequazione nella concessione di contributi previsti dalle due leggi anzidette, relativamente alle costruzioni da effettuarsi nelle zone sismiche, secondo che si tratti di nuove costruzioni, ovvero di ricostruzioni di edifici distrutti per cause di guerra essendosi riservato a questi ultimi un trattamento sensibilmente più favorevole. Detta sperequazione, risulta poi, ancor più stridente ai danni delle costruzioni da effettuarsi *ex novo*, ove si consideri che le ragioni inerenti al maggior costo delle nuove costruzioni, per le quali è d'uopo provvedere an-

che all'acquisto del suolo, che incide in notevole grado sul costo degli edifici a causa della più limitata utilizzazione dell'area in relazione alla minore altezza delle costruzioni antisismiche, imposta dalle disposizioni a riguardo vigenti.

La presente proposta di legge è rivolta ad eliminare tale sperequazione, che non trovando alcuna plausibile giustificazione non può attribuirsi se non ad una svista del legislatore, dato che le due leggi, in relazione alle quali essa si è venuta a verificare, pur adempiendo a funzioni fra loro distinte hanno, tuttavia, in comune lo scopo di stimolare la ripresa edilizia.

In ordine a ciò, con l'articolo del disegno in oggetto, si tende ad integrare il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in guisa da stabilire che la misura del contributo dello Stato per le costruzioni da effettuarsi in Comuni situati in zone sismiche, non può essere inferiore a quello fissato per la ricostruzione delle case distrutte in seguito ad eventi bellici, dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per 35 anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile. Per le case da costruire in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche, la misura non potrà essere inferiore a quella stabilita per la ricostruzione di edifici distrutti in seguito ad eventi bellici, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.